



TRIBUNALE DI SIENA

Decreto n. 28

Oggetto: istituzione dell'elenco dei mediatori familiari. Art. 12-bis disp. att. c.p.c. inserito dal D. Lgs. N. 149/2022. Invito a presentare le domande. Costituzione del Comitato di cui all'art. 12-ter disp. att. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale

rilevato che l'art. 12-bis disp. att. c.p.c. prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di mediatori familiari;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 12-ter disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un comitato, dal medesimo presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico;

rilevato che l'elenco sarà permanente e che ogni quattro anni il comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

rilevato che, ai sensi dell'art. 12-quater disp. att. c.p.c., potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e siano di condotta morale specchiata;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 12-quinquies disp. att. c.p., coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno presentare domanda al Presidente del Tribunale corredata dai seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

rappresentato che sulle domande di iscrizione deciderà il comitato di cui all'art. 12-ter co. 1 disp. att. c.p.c.;

premesso tutto quanto fin qui esposto

INVITA

i professionisti interessati a presentare, presso la segreteria di presidenza, entro il 28.7.2023 le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12-quater e 12-quinques disp att. c.p.c. come sopra specificate, utilizzando il modulo allegato;

INVITA

le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico. a comunicare, a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.siena@giustiziacert.it, il nominativo del rappresentante designato per fare parte del comitato previsto dall'art. 12-ter co. 1 disp. att. c.p.c.; nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:

- a) il cognome ed il nome del legale rappresentante dell'Associazione professionale;
- b) la data di costituzione dell'Associazione;
- c) la data di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ministeriale di Associazioni che possono rilasciare "Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi" previsto dalla legge n. 4/2013;
- d) il numero di Mediatori Familiari iscritti all'Associazione da almeno 5 anni e residenti nel circondario del Tribunale di Siena;
- e) il cognome ed in nome del Mediatore Familiare designato, unita all'indicazione che il professionista designato esercita la professione di Mediatore Familiare nel circondario del Tribunale di Siena, all'indicazione che il professionista designato non è stato condannato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, oppure a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, non è destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, non è destinatario di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;

DISPONE

l'inserimento del presente decreto nel settore novità del sito istituzionale del Tribunale di Siena, previa formazione di una apposita sezione intitolata "Elenco Mediatori Familiari", nonché del modulo di domanda di iscrizione in formato editabile;

la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica, alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e per conoscenza ai magistrati della sezione civile ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siena, 8.6.2023

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)

